

Sentenza Corte costituzionale n. 148/2026 su suicidio medicalmente assistito

La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge regionale della Sardegna in materia di suicidio medicalmente assistito

Con la sentenza n. 148 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha esaminato la legittimità della legge regionale della Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, recante “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019”.

Il governo ha impugnato l'intera legge e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7, deducendo la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost., nonché degli articoli 3 e 4, lettera i), dello Statuto speciale sardo. Il ricorso contro la legge in esame era stato proposto prima della pubblicazione della sentenza n. 204/2025, ma le censure statali erano sostanzialmente analoghe. La pronuncia ricalca, quindi, per struttura, la sentenza n. 204/2025 relativa alla legge regionale Toscana n. 16/2025 in materia di fine vita.

Come per la legge della Toscana, la Corte non dichiara incostituzionale l'intero provvedimento regionale sardo, ma opera una serie di interventi selettivi. Salva l'impianto organizzativo generale, ma elimina le disposizioni ritenute invasive degli ambiti riservati allo Stato oppure che comprimono eccessivamente la necessaria accuratezza dell'accertamento sanitario.

In questo senso, la sentenza n. 148/2026 conferma il criterio già emerso nella n. 204/2025: le regioni possono intervenire sul piano organizzativo e sanitario, ma non possono trasformare in disciplina legislativa regionale i requisiti sostanziali e procedurali dell'accesso al suicidio medicalmente assistito, perché questi incidono sui delicati bilanciamenti già ricondotti dalla Corte all'ordinamento civile e penale.

La Corte ribadisce che la legge regionale sarda, considerata nel suo complesso, non invade la competenza statale in materia penale, non avendo modificato l'area di non punibilità dell'art. 580 c.p., già conformata dalla sentenza n. 242/2019.

Non ravvisa, poi, un'invasione dell'ordinamento civile e non accoglie la tesi del governo secondo cui, in assenza di una legge statale organica in materia, ogni intervento regionale sarebbe precluso. Afferma, al contrario, che i principi fondamentali possono essere ricavati dalla legislazione statale vigente, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale. In particolare, la Corte richiama la legge n. 219/2017, la legge n. 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore e l'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833/1978, sugli accertamenti e sulle prestazioni medico-legali spettanti al Servizio sanitario nazionale.

Rispetto, invece, all'individuazione dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 204/2025, aveva già giudicato non conforma la scelta della Regione Toscana di operare un richiamo espresso alle sentenze n.

242/2019 e n. 135/2024 quali fonti dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito (articolo 2 della l.r. 16/2025). Per la Corte, tale rinvio incorporava di fatto nella legge regionale i requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, irrigidendoli in una fonte regionale. Analogamente, il giudice delle leggi ha ritenuto comunque illegittima anche la decisione della Regione Sardegna di effettuare un rinvio, generico e mobile, alla giurisprudenza della Corte costituzionale. La Sardegna ha provato a usare una formulazione differente, non limitandosi a richiamare le due sentenze specifiche, ma parlando di “persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale”, utilizzando, cioè, un rinvio mobile, capace di seguire l'evoluzione futura della giurisprudenza costituzionale, e non un rinvio “fisso” alle sentenze 242/2019 e 135/2024 (articolo 2 della l.r. 26/2025).

A giudizio della Corte anche il rinvio mobile alla “giurisprudenza costituzionale” produce, però, lo stesso effetto vietato: anche con questa modalità la legge regionale finisce per appropriarsi dei principi ordinamentali individuati dalla Corte e li trasforma in requisiti legislativi regionali di accesso al suicidio medicalmente assistito, violando così la competenza statale.

La sentenza n. 148/2026 aggiunge, pertanto, un ulteriore tassello rispetto a quanto già affermato nella precedente pronuncia, chiarendo che non basta evitare il rinvio nominativo alle singole sentenze: anche una formula più ampia e generica, se finalizzata a definire i requisiti di accesso, invade comunque la competenza statale in materia di ordinamento civile e penale.

Ne consegue che le regioni non possono disciplinare i requisiti sostanziali, nemmeno mediante rinvio dinamico alla giurisprudenza costituzionale.

Oltre a tale previsione, la Corte ha dichiarato incostituzionali anche altre disposizioni della legge regionale sarda. Pur salvando l'impianto generale, la commissione multidisciplinare (respingendo la tesi del governo secondo cui tale organismo si sovrapponeva al comitato etico territoriale, il cui parere resta infatti previsto, ritenendola, al contrario, una struttura organizzativa del servizio sanitario regionale deputata all'istruttoria sanitaria e alla verifica dei requisiti, riconducibile a una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute), la gratuità delle prestazioni, la copertura finanziaria e gran parte delle regole organizzative, la Corte costituzionale ritiene incostituzionali alcuni termini procedurali, su cui di fatto si fonda la l.r. Sardegna 26/2025, a partire dal titolo.

La Corte colpisce le previsioni temporali più rigide (il termine complessivo di 30 giorni per concludere la verifica; la sospensione una sola volta per non più di 5 giorni; il termine di 10 giorni per gli adempimenti della Commissione; il termine di 10 giorni per il parere del Comitato etico; i 3 giorni per la relazione finale dopo il parere; i 7 giorni entro cui l'interessato può chiedere l'erogazione). Come già affermato nella sentenza n. 204/2025, l'accertamento deve essere accurato e può richiedere approfondimenti clinici, diagnostici, psicologici, psichiatrici, palliativi e medico-legali non compatibili con termini troppo stringenti.

La Corte non ha, però, dichiarato incostituzionali tutti i termini previsti dal provvedimento in esame, salvando quelli per la convocazione della Commissione (5 giorni) e per la comunicazione all'interessato delle decisioni della stessa (2 giorni). Di fatto, la Corte considera ammissibili i termini che favoriscono la tempestiva presa in carico e la rapida comunicazione dell'esito dell'istruttoria, ma non ammissibili i termini che rischiano di compromettere l'accuratezza dell'accertamento. La Regione può, dunque, prevedere termini sollecitatori o organizzativi, ma non può imporre scansioni tali da interferire con la valutazione clinica.

La Corte ha dichiarato illegittima anche la disposizione relativa alla sospensione o all'annullamento del trattamento "erogato", in quanto incoerente con la struttura del suicidio medicalmente assistito. L'articolo 4, comma 12, della legge sarda prevedeva la possibilità per la persona autorizzata di sospendere o annullare in ogni momento l'erogazione del trattamento. Ma la Corte, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 204/2025, sottolinea che non si tratta di un trattamento "erogato" dall'amministrazione sanitaria, come accadrebbe in un'ipotesi di eutanasia attiva, ma di assistenza a una persona che compie da sé l'atto finale.

La Corte dichiara illegittimi anche l'articolo 5 e l'articolo 4, comma 10, della legge sarda, ritenendoli analoghi alla previsione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge toscana, già dichiarato illegittimo nella n. 204/2025. Per il giudice delle leggi, la Regione, prevedendo il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza medica all'autosomministrazione, non si sarebbe limitata alla disciplina di dettaglio, ma si sarebbe appropriata della determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute. Come nella sentenza n. 204, la Corte precisa, però, che la dichiarazione di illegittimità non incide sul diritto della persona, una volta positivamente verificati i requisiti, di ottenere dal servizio sanitario il farmaco, i dispositivi eventualmente necessari e l'assistenza sanitaria durante la procedura. L'obbligo discende, di fatto, dalla portata autoapplicativa della giurisprudenza costituzionale, anche attraverso il richiamo espresso alla sentenza n. 132/2025.

Infine, la Corte salva la clausola di compatibilità con la futura legge statale contenuta nell'articolo 8 della legge sarda. Tale norma stabilisce che, dall'entrata in vigore della disciplina statale, le disposizioni regionali si sarebbero applicate solo in quanto compatibili. Se per il governo si trattava di una forma di "cedevolezza invertita", la Corte la interpreta, invece, come una clausola di compatibilità con eventuali futuri principi statali.